SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n° 39/2024 del 27/06/2024

OGGETTO : APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di Giugno presso il Palazzo Comunale,

IL CONSIGLIO

1	**CELENTANO MATILDE ELEONORA**	P	18	**DE AMICIS ENZO**	P
2	**TIERO RAIMONDO**	P	19	**DI MATTEO CLAUDIO**	P
3	**ANZALONE MAURO**	A	20	**FATICONI MARIO**	P
4	**BACCINI SERENA**	A	21	**FIORE DANIELA ARMIDA**	P
5	**BELLINI DARIO**	P	22	**FURLANETTO FAUSTO**	P
6	**BELVISI ROBERTO**	P	23	**GALARDO MAURIZIO**	P
7	**BRUNI CESARE**	P	24	**IAVARONE DINO**	P
8	**CAMPAGNA VALERIA**	P	25	**ISOTTON LORETTA ANGELINA**	P
9	**CATANI NICOLA**	P	26	**LICATA EMILIANO**	P
10	**CENSI FEDERICA**	P	27	**MAJOCCHI LEONARDO**	P
11	**CIOLFI MARIA**	P	28	**MULE' SIMONA**	P
12	**COCHI PINA**	P	29	**PAGANO FRANCESCA MARIA**	P
13	**COLETTA DAMIANO**	P	30	**PORZI ALESSANDRO**	P
14	**COLETTA FLORIANA**	A	31	**RANALDI NAZZARENO**	P
15	**COLONNA VALENTINA**	P	32	**SCALCO RENZO**	P
16	**COLUZZI GIUSEPPE**	P	33	**VALLETTA VINCENZO**	P
17	**CORIDDI GIUSEPPE**	P			

PRESIEDE RAIMONDO TIERO
ASSISTE MACRÌ DOTT.SSA ALESSANDRA

ORIGINALE

Il Presidente propone di discutere i punti uno e due dell'odg odierno in un unico dibattito.
Intervengono Bellini (non ritiene corretto accorpare la discussione sui due punti) – Bruni – Coletta F.
Il Presidente pone in votazione la proposta di discutere i punti uno e due in un unico dibattito: l'esito della votazione è il seguente, come specificato nell'allegato report generato dal sistema informatico "Consigli cloud":

- *21 favorevoli*
- *8 contrari (Bellini, Campagna, Ciolfi, Coletta F. Fiore, Isotton, Majocchi, Ranaldi)*
- *0 favorevoli*

La proposta di discutere il punto 1 e 2 dell'odg in un unico dibattito è approvata.

Il Presidente introduce la Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 18/04/2024, avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI anno 2024", e la pone in trattazione nel testo qui riportato:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il dirigente Dott. Quirino Volpe responsabile del Dipartimento II Entrate, su indirizzo dell'Assessore Dott.ssa Ada Nasti

Premesso che:
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- la tassa comunale sui rifiuti (TARI), disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 705, della citata Legge n. 147/2013 è dovuta da chiunque possegga, occupi o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, fatta eccezione per le aree mercatali, che dal 2021 sono assoggettate al canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica e per gli utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, per i quali il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie,
- il presupposto per l'applicazione della TARI, è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti nel territorio del Comune;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
- l'articolo 1 della Legge 147/2013, ai commi 650 e 651, prevede che la tassa sia corrisposta in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte;
- l'art. 1, comma 651, della legge n. 147 del 2013 secondo il quale le tariffe della TARI sono commisurate sulla base dei criteri determinati dal "metodo normalizzato" di cui al D.P.R. n. 158 del 1999;
- il comma 654 della richiamata Legge 27/12/2013 n. 147 dispone che nella commisurazione della tariffa "*In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente…..*;
- il comma 655 ai sensi del quale: *"Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'art 33 bis del decreto legge 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni nella Legge 28 febbraio 2008 n. 31", che secondo quanto stabilito dalla determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF ".;*

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 stabilisce che: *"il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da un'altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";*

- la legge n. 15/2022 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2022, dispone al comma 5 quinquies, dell'articolo 3, che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*";

DATO ATTO, al riguardo, che l'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge finanziaria 2007), oltre a prevedere che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, dispone che "*dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, relativo alla potestà generale degli Enti locali in materia di entrate;
- l'art. 54 del medesimo decreto legislativo, ove è stabilito che i Comuni approvano le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati da esercitarsi "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria" stabiliti dalla legge istitutiva dell'Autorità stessa (legge 14 novembre 1995 n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

RICHIAMATI i provvedimenti di ARERA:

- Delibera n. 443/2019 del 31 ottobre 2020 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", che approva il "metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti" (MTR);
- Determina n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 avente titolo "Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/ R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari";
- Delibera n. 238/2020/R/Rif del 23 giugno 2020 Emergenza Covid-19, avente titolo "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Delibera n. 564/2020/R/eel del 22 dicembre 2020 "Aggiornamento per l'anno 2021 delle tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per i clienti non domestici e delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione";
- Delibera dell'ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- Delibera n. 363/2021 con la quale ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- Delibera n. 456 del 26 ottobre 2021, ad oggetto: "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)";
- Determina n. 2/2021 del 4 novembre 2021 avente titolo "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti

su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

- Delibera 62/2023/R/rif del 21 febbraio 2023 “Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, che definendo le linee avvia un procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF ai fini della rideterminazione delle tariffe del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 e 2025;
- Delibera 389/2023/R/RIF del 03 Agosto 2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”, con la quale sono state stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale dei piani economico – finanziari del servizio di igiene urbana, ai fini della determinazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
    - la determinazione dell’ARERA n. 1/2023 che ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;

RICHIAMATO in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all’ ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Latina non è istituito e/o operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO), previste dalla deliberazione ARERA n.363/2021, sono svolte dal Comune;

DATO ATTO CHE

- in base all'articolo 7 deliberazione ARERA n. 363/2021 ed art. 28 dell'allegato MTR-2, ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato. (Articolo così modificato dalla deliberazione 23 gennaio 2024, 7/2024/R/RIF)

- il PEF, soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui all’ Articolo 8 della delibera 363/2021, deve essere validato dall'Organismo competente e approvato dall' ARERA;

- L'Organismo competente è l'Ente territorialmente competente, ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato, identificato;
- L'attività di validazione, qualora l'organismo competente risulti identificabile con il gestore, può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli;
- la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta ai sensi dell'art. 7, comma 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF di Arera, i cui esiti sono contenuti nella Relazione al Piano Finanziario;

CONSIDERATO che dovranno essere trasmessi all'Autorità da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1 deliberazione ARERA n. 363/2021, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI fissata alla data del 30 giugno 2024 i seguenti documenti:
- il PEF pluriennale elaborato sulla base del Tool approvato con determina n. 2/2021;
- la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui alla predetta determina;
- la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC, in base allo schema della citata determina;
- la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO anche che l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti;

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente Competente;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti ovvero le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;
- l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, da cui emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2024;
- le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006;

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2024-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VISTO il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO il vigente Regolamento comunale relativo alla Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 04/06/2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO in particolare l'art. 13 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al regolamento;

- Il comma 2 del predetto articolato specifica che le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quotavariabile);
- il comma 3 specifica che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità ;

TENUTO conto che:
- ai sensi dell'art. 1, comma 651 della Legge 147/2013, il comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (regolamento recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani), lo stesso utilizzato per l'applicazione della TIA e della TARES;
- questo Comune applica la tariffa secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/1999, a partire dall'anno 2006;

VISTI , inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.06.2024 *(Proposta di Deliberazione del Consiglio n. 42 del 17/04/2024, ad oggetto "**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 (PEF) DEL SERVIZIO IGIENE URBANA – REVISIONE INFRA PERIODO 2024-2025 - VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 TUEL)*** , il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";

VERIFICATO che ai sensi dell'art.33 bis della legge 28/02/2008 n. 31, è previsto un contributo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche stimato prudenzialmente in € **134.187,00,** sulla base dei dati del contributo per l'anno 2023, in considerazione delle erogazioni operate negli esercizi precedenti dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
Tale importo viene sottratto dal totale dei costi del piano economico finanziario.
PRESO ATTO CHE l'art. 26 del vigente Regolamento Tari, stabilisce,fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'art. 24, che:"*il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 19 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147*";

VISTE

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2022 del 31/05/2022, è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025 per il servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Latina;

la successiva Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 211/2023 del 06/05/2023, con la quale è stata approvata una revisione *infra periodo* del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022 – 2025 del servizio di igiene urbana, precedentemente approvato con la citata Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2022 del 31/05/2022;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.06.2024 ad oggetto: **"PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 (PEF) DEL SERVIZIO IGIENE URBANA – REVISIONE INFRA PERIODO 2024-2025 - VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 TUEL"** *(Proposta di Deliberazione del Consiglio n. 42 del 17/04/2024, ad oggetto "**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 (PEF) DEL SERVIZIO IGIENE URBANA – REVISIONE INFRA PERIODO 2024-2025 - VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 TUEL)*** nella quale si da atto della :"necessità di operare revisione infra perio*do del PEF 2022 – 2025 ai fini di relativa coerenza con il metodo di calcolo MTR-2 ARERA nonché con il generale obiettivo di ottimizzazione del rapporto costi/benefici dei servizi, con particolare riferimento a quelli finanziati con la fiscalità locale, al fine del minor gravame economico-finanziario possibile sui cittadini stessi, perseguito da questa Amministrazione nell'interesse della comunità rappresentata";*

PRESO ATTO

- della procedura di validazione del piano finanziario con esito positivo, per il servizio di gestione dei rifiuti, posta in essere dall'Ente territorialmente competente, ovvero il Comune di Latina, come risulta dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.06.2024 *(Proposta di Deliberazione del Consiglio n. 42 del 17/04/2024, ad oggetto "**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 (PEF) DEL SERVIZIO IGIENE URBANA – REVISIONE INFRA PERIODO 2024-2025 - VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 TUEL)*** la quale prevede a revisione *infra-periodo* del PEF 2022-2025, la relativa Relazione di accompagnamento e le formalità di validazione, predisposte dagli Uffici comunali secondo lo standard ARERA prescritto e con riguardo ai fabbisogni standard;
- di quanto riportato nel predetto atto deliberativo ossia:"*per l'elaborazione del PEF pluriennale è stato utilizzato il tool allegato alla delibera n. 1/DTAC/2023 di ARERA, oltre allo schema tipo di relazione di*

accompagnamento ed allo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori sia di diritto privato che di diritto pubblico";

RILEVATO che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad €. **34.062.566** e che a tale importo occorre considerare le componenti relative all'ammontare del contributo MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, ovvero le detrazioni di cui al punto 1.4 della determina 2/DRIF/2021 Arera, giusta seguente specifica:

Descrizione voce	Componente fissa	Componente variabile
Totale costi del piano finanziario	€ 17.791.725,00	€ 16.405.028,00
Contributo MIUR	€ - 134.187,00	
Ulteriori partite stabilite dall'ETC	€ 0,00	
T**otale approvato dall'ETC**		**€ 34.062.566,00**

VISTI i dati relativi ai quantitativi dei rifiuti raccolti sul territorio comunale alla data del 31/12/2023 estratti dal portale dell'Azienda Beni Comuni di Latina, pari ad un totale di kg. **61.401 tonnellate**, di cui il **52,5%** raccolti in maniera differenziata;

CONSIDERATO IN PARTICOLARE CHE:

- l'art. 3 del D.P.R. 158/1999 stabilisce che "la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti";
- in tema di articolazione della tariffa il D.P.R. 158/99 prevede la ripartizione delle entrate tariffarie per fasce d'utenza, suddivise in domestiche e non domestiche, specificando che :
- **per le utenze domestiche** l'art. 5. del D.P.R. n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche, prevedendo una graduazione tariffaria in base sia alla superficie occupata, sia al numero dei componenti il nucleo familiare (nucleo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 e più componenti) e i riferimenti alla superficie occupata e al numero dei componenti il nucleo familiare sono operati non in maniera proporzionale, ma in maniera da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

Nel dettaglio:

- la quota fissa (*TFd*) della tariffa è data dal prodotto della quota unitaria (espressa in €/mq) per la superficie dell'abitazione (indicata in mq) corretta per un coefficiente di adattamento (*Ka*). I valori di tale coefficiente di adattamento (che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza)sono riportati nelle tabelle 1a e 1b del d.P.R. 158/99 e sono stati elaborati per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente;
- la quota variabile (*TVd*) si ricava come prodotto della quota unitaria (espressa in kg) per un coefficiente di adattamento (*Kb*) per il costo unitario (€/kg). I valori del coefficiente proporzionale di produttività dei rifiuti in funzione del numero di componenti del nucleo familiare (*Kb*) sono riportati nelle tabelle 2 del d.P.R. 158/99;
- **per le utenze non domestiche** (per le quali il citato decreto enuclea trenta categorie di attività):

1) la quota fissa (TFnd) è determinata per ogni singola utenza come prodotto della quota unitaria (in €/mq) per la superficie del locale assoggettabile a tariffa, in mq, per il coefficiente potenziale di produzione di rifiuti (KC), il quale tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuti connesso alla tipologia di attività.

Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente è determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nelle tabelle 3a e 3b del DPR n. 158/99..

2) per la quota variabile (Tv nd), il comma 2 dell'art. 6, prevede la possibilità di applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche per gli enti locali che non hanno organizzato un sistema di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti, in tal caso per l'attribuzione della quota variabile questa è data dal prodotto del costo unitario (€/kg) per la superficie del locale (in mq) parte variabile della tariffa, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, risultante da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività;

- che la definizione della concreta tariffa costituisce esercizio di discrezionalità espressiva dell'orientamento politico
- amministrativo, consacrato negli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, in quanto tali insindacabili in sede giudiziaria, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V, 10-02-2009, n. 750; Cons. Stato Sez. V, 10-07-2003, n. 4117; Cass. civ., 06-11-1981, n. 5849);

Considerato che:

- l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del

servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. del 44 del 27.06.2024 *(Proposta di Deliberazione del Consiglio n. 42 del 17/04/2024, ad oggetto "**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 (PEF) DEL SERVIZIO IGIENE URBANA – REVISIONE INFRA PERIODO 2024-2025 - VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 TUEL)*** è stato approvato il piano finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti per periodo 2022/2025 del Comune di Latina, le cui componenti di costo di gestione di servizi di igiene urbana, ammontano a complessivi **€ 34.062.566,00**

Rilevato altresì che:

i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, per cui per le utenze domestiche, la parte fissa è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare, mentre la parte variabile è data da una quota unitaria dei costi variabili e da un coefficiente di produttività variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare;

Ritenuto opportuno:

- confermare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, allegati alla Deliberazione di C. C n. 80/2014 del 29/09/2014, quale parte integrante e sostanziale, relativa alla determinazione del listino tariffario della TARI 2014;

Considerato:

- che per l'anno 2024 il costo complessivo del servizio, previsto nel piano finanziario approvato, è pari ad **€ 34.062.566,00,** derivante dal dettaglio dei costi riportato nell'analisi del piano stesso,suddiviso secondo le voci che in base al D.P.R. 158/1999 compongono la parte fissa e la parte variabile della tariffa, riassunte nelle percentuali indicate nella seguente tabella, e secondo le motivazioni di seguito argomentate:

Utenze	Costi fissi	Costi variabili	Totale	Costi fissi	Costi variabili
Domestiche	€ 10.497.117,75	€ 10.872.175,96	€ 21.369.293,71	59,00%	66,82%
Non domestiche	€ 7.294.607,25	€ 5.398.665,04	€ 12.693.272,29	41,00%	33,18%
Totale	€ 17.791.725,00	€ 16.270.841,00	€ 34.062.566,00		

Pertanto:

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari a € 17.791.725,00 pari al 47,8% del totale dei costi;

- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari a € 16.270.841,00 pari al 52,2% del totale dei costi;

Considerato:

- quindi che dovendosi procedere, al riparto dei costi complessivi tra utenze domestiche e non domestiche, dovendo operare una scelta discrezionale, anche sulla base di quanto determinato negli esercizi precedenti agevolando le utenze domestiche, come previsto dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 158 del 1999;

Considerato:

- che con la **Deliberazione di C.C n° 16/2018 del 08/03/2018,** tenuto conto anche dell'andamento in diminuzione nel corso del 2017 della raccolta differenziata, con contestuale aumento dei costi per il conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato, sono state leggermente modificate (di un punto) le percentuali di incidenza sulla parte fissa dei costi, definite dalla Deliberazione di C.C n.80/2014 del 29/09/2014, relativa all'approvazione del listino tariffario della TARI per l'anno 2014;
- che in particolare con la suddetta deliberazione la percentuale di incidenza delle utenze sulla parte fissa dei costi è stata variata nella misura del 59% per le utenze domestiche e del 41% per le utenze non domestiche,

mentre per quanto riguarda la parte variabile della tariffa, la suddivisione dei costi è stata determinata in base alla potenziale percentuale di produzione dei rifiuti come desunti dall'applicazione dei coefficienti Kd;

Ritenuto:

pertanto di stabilire le seguenti percentuali di incidenza dei costi:

- <u>per la parte fissa:</u>
  - il 59% a carico delle utenze domestiche;
  - il 41% a carico delle utenze non domestiche.
- per la parte varibile:
  - il 66,82%% a carico delle utenze domestiche;
  - il 33,18% a carico delle utenze non domestiche.

Considerato:
che occorre suddividere la quota fissa e la quota variabile delle utenze domestiche e non domestiche, applicando gli indici di produzione presunta stabiliti dal D.P.R. n 158/1999:" Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani " nelle tabelle, allegate allo stesso provvedimento, 1.a e 2 per le utenze domestiche, 3.a e la 4,a per quelle non domestiche, di seguito riassunte:
1) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche: Ka -coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare (I suoi valori sono determinati in misura fissa dal metodo normalizzato - tabella 1.a);
2) Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche: Kb - coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare (metodo normalizzato tabella 2);
3) Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche: Kc - coefficiente potenziale di produzione (tabella 3.a);
4) Interventi di produzione Kg/mq anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche: Kd - coefficiente di produzione kg/mq anno (tabella 4.a);

Ritenuto che, concluso il riparto, sulla base delle percentuali individuate, della parte fissa e della parte variabile tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, la determinazione della tariffa per ciascuna delle categoria sopra evidenziata è stata effettuata secondo il listino allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e così costituito:

Prospetto 1) Riporta le voci di costi del servizio da coprire con la tariffa, suddivisi in costi fissi e costi variabili, ripartiti tra le categorie di utenza domestica e non domestica **(Allegato Prospetto 1). I costi fissi** sono suddivisi in base alla contribuzione al gettito delle due fasce, secondo le seguenti percentuali: 59% utenze domestiche e 41% utenze non domestiche.
I costi variabili sono suddivisi in base alla **potenziale** produzione di rifiuti con la ripartizione in percentuale dei costi variabili tra : utenze domestiche 66,82% e non domestiche 33,18% ;

Prospetto 2) Riporta i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (rispettivamente coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche). I coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal D.P.R. n. 158/99, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal citato D.P.R. n. 158/99, sono stati adottati nella misura minima per le utenze con un numero di componenti maggiore o uguale a 3 e nella misura massima per le utenze con un numero di componenti minore o uguale a 2. Riguardo ai coefficienti Kc e Kd, previsti dal D.P.R. n. 158/99 tra un minimo ed un massimo, sono state operate le distinzioni indicate nei prospetti allegati. **(Allegato Prospetto 2)**

Prospetto 3) Riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica, sia non domestica, risultanti dall'archivio delle utenze ed individua i costi unitari fissi e variabili sia per le utenze domestiche, sia per le utenze non domestiche. Detta individuazione è stata effettuata in base alle superfici effettive delle singole tipologie di utenza, risultante dagli archivi in possesso dell'Amministrazione. Alle superfici così individuate sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, e Kc e Kd per le utenze non domestiche **(Allegato Prospetto 3)**

Prospetto 4) Riporta infine le singole misure tariffarie per utenze domestiche e per utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui allo stesso prospetto 4); **(Allegato Prospetto 4)**

Preso atto che l'art. 27 del regolamento comunale ad oggetto : "Tributo giornaliero" prevede per le utenze soggette a tariffa giornaliera, applicabili ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare, la tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50 % ;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti;

Visti, inoltre:

l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Visti :
i commi da **654 a 660 dell'art. 1 della legge n.147/2013** che attribuiscono ai comuni il potere di introdurre, con il regolamento, riduzioni e agevolazioni sul tributo dovuto, da finanziare con la fiscalità generale, ovvero da porre a carico degli altri contribuenti Tari, non beneficiari delle misure agevolative;

- l'art. 1, comma 702, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la Deliberazione della Giunta n° 39/2024 del 08/02/2024 ad oggetto : "***TERMINI VERSAMENTO TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2024"*** **ove, per l'esercizio 2024**, è stata disposta la riscossione della Tari in acconto e saldo, con la suddivisione in quattro rate di cui tre in acconto, calcolate nella misura corrispondente al 66% dell'importo, oltre la rata unica per i contribuenti che vogliano effettuare il versamento in unica soluzione, in base delle tariffe dell'anno precedente, (2023), con le date di scadenza di seguito rappresentate :
prima rata di acconto e rata unica di acconto 30 marzo 2024,
seconda rata di acconto 30 giugno 2024
terza rata di acconto, 30 settembre 2024
La quarta rata a conguaglio, sarà calcolata con l'applicazione delle Tariffe relative all'anno di competenza 2024, ai sensi del art. 13 comma 15 ter del Dlgs.n. 201/2011, con la seguente scadenza: **rata unica saldo al 30 dicembre 2024**

CONSIDERATO che:
- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: "A *decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro* ***il termine del 30 aprile*** *di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*
- *l'art.7 comma 7-quater del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 , convertito con la legge 23 maggio 2024, n. 67, ha stabilito :"Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e' differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate gia' stabiliti con regolamento comunale. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al medesimo articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."*
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58:

"*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Latina sull'importo del tributo, nella misura del 5%; con Decreto del Presidente della Provincia di Latina n.46 del 31/08/2023, relativamente all'esercizio 2024;

DATO ATTO che :

la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

a) *UR*1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, di cui all'art. 1, comma 2, lettera a) e lettera b), L. n. 60/22, che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera b -ter) del D.Lgs. 152/06 , per l'anno 2024, pari ad € 0,10 per utenza per anno;

b) *UR*2,a), per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente/Responsabile del Dipartimento Entrate, e il parere di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 21.06.2024;

RITENUTO opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso;
Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il DLGS 118/2011;
Visto lo statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale relativo alla Tassa Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 04/06/2020s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto della deliberazione del Consiglio Comunale n° 38/2024 del 27.06.2024 *(Proposta di Deliberazione del Consiglio n. 42 del 17/04/2024, ad oggetto "**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 (PEF) DEL SERVIZIO IGIENE URBANA – REVISIONE INFRA PERIODO 2024-2025 - VARIAZIONE DI BILANCIO ART.175 TUEL;***
3. Di prendere atto altresì che nel PEF 2024, approvato con la suddetta deliberazione n.38 del 27.06.2024, è previsto un costo complessivo presunto del servizio di igiene ambientale e gestione dei rifiuti per l'anno 2024, da coprire attraverso l'applicazione della Tassa Rifiuti -TARI, pari a **€ 34.062.566,00;**
4. Di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche, di cui agli allegati prospetti 1, 2, 3 e 4 **(Allegati Prospetti da 1 a 4)** alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
6. Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati :
   - il Tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 , determinato dalla Provincia di Latina per l'esercizio 2024, nella misura del 5%;con Decreto del Presidente della Provincia di Latina n. 46 del 31/08/2023;
   - le componenti perequative **UR1,a e UR2, a** , pari rispettivamente ad € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno
7. Di richiamare la Deliberazione della Giunta n° 39/2024 del 08/02/2024 ad oggetto : "***TERMINI VERSAMENTO TASSA SUI RIFIUTI TARI ANNO 2024 "*** ove, per l'esercizio 2024, è stata disposta la riscossione della Tari in acconto e saldo, con la suddivisione in quattro rate di cui tre in acconto, calcolate nella misura corrispondente al 66% dell'importo, oltre la rata unica per i contribuenti che vogliano effettuare il versamento in unica soluzione, in base delle tariffe dell'anno precedente, (2023), con le date di scadenza di seguito rappresentate :
   prima rata di acconto e rata unica di acconto **30 marzo 2024**
   seconda rata di acconto 30 giugno 2024
   terza rata di acconto 30 settembre 2024
8. Di specificare che l**a quarta rata a conguaglio**, sarà calcolata con l'applicazione delle Tariffe relative all'anno di competenza 2024, ai sensi del art. 13 comma 15 ter del Dlgs.n. 201/2011, con la seguente scadenza: **rata unica saldo al 30 dicembre 2024**

9. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione.

.

Firmato digitalmente dal Dirigente proponente
{dott. Quirino Volpe }

IL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione di Consiglio N° 39/2024

- Vista la surriportata proposta di deliberazione;

- Visto il parere favorevole del {dott. Quirino Volpe }, Responsabile del {Dipartimento II Entrate }, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990 ;

- Visto:

  - il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario e Partecipate, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

- Visto il parere favorevole del Segretario Generale, ex art. 97 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato;

Udita l'illustrazione dell'assessore Addonizio e dell'Assessore Nasti.

Uditi gli interventi, i cui contenuti sono integralmente riportati nella trascrizione allegata, di: Bellini – Fiore – Coriddi – Coletta F. - Anzalone – Ranaldi – Isotton – Valletta – Magliocchi – Porzi – Campagna – Ciolfi – Licata – Coletta D. - Catani - Faticoni – Iavarone – Sindaco.

Coletta F. - (mozione d'ordine) – Presidente – Coletta F. - Presidente – Campagna (per mozione d'ordine) – Presidente - Valletta (mozione d'ordine) – Ciolfi (mozione d'ordine) – Presidente – Ciolfi – Presidente – Coletta D. - Presidente – Bruni -

Il Presidente dichiarata chiusa la discussione introduce la votazione.

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto, i cui contenuti sono integralmente riportati nella trascrizione allegata, di: Campagna – Bellini – Porzi - Anzalone – Ranaldi – Galardo – Ciolfi – Valletta – Bruni.

Il Presidente pone in votazione la Proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 45 del 18/04/2024, avente ad oggetto: "Approvazione tariffe TARI anno 2024", l'esito della votazione è il seguente, come specificato nell'allegato report generato dal sistema informatico "Consigli cloud":

- *22 favorevoli;*
- *8 contrari (Bellini, Campagna, Ciolfi, Coletta D., Fiore, Isotton., Majocchi e Ranaldi);*
- *0 astenuti.*

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.
Il presente atto, attesa l'urgenza e al fine di evitare le eventuali conseguenze negative che potrebbero derivare da un'esecuzione non immediata e così salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo di indirizzo politico nelle more della sua pubblicazione, produce effetto immediato con la dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera, approvata con la seguente votazione, come specificato nell'allegato report generato dal sistema informatico "Consigli cloud":

- *22 favorevoli;*
- *0 contrari;*
- *8 astenuti (Bellini, Campagna, Ciolfi, Coletta D., Fiore, Isotton., Majocchi e Ranaldi).*

La seduta è stata registrata e trascritta. La trascrizione è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Latina

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Raimondo Tiero

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

Macrì Dott.ssa Alessandra

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)